

**COMUNE DI SPORMAGGIORE
Provincia di Trento**

**DISCIPLINARE TECNICO - ECONOMICO
PER LA GESTIONE DELLA “ MALGA VAL DEI
BRENZI ”**

Spermaggiore, _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	Pag.	3
Art. 2 - Descrizione della malga	Pag.	3
Art. 3 - Destinazione della malga	Pag.	4
Art. 4 - Durata della monticazione	Pag.	4
Art. 5 - Determinazione del carico	Pag.	4
Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali	Pag.	5
Art. 7 - Condizioni igienico-sanitarie	Pag.	5
Art. 8 - Manutenzioni ordinarie	Pag.	6
Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)	Pag.	6
Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario	Pag.	7
Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga	Pag.	7
Art. 12 - Oneri per il Comune di Spormaggiore	Pag.	8
Art. 13 - Responsabilità civili	Pag.	8
Art. 14 - Durata della concessione	Pag.	8
Art. 15 - Divieto di subconcessione	Pag.	8
Art. 16 - Cauzione	Pag.	8

TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 - Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico della malga	Pag.	10
--	------	----

TITOLO III - ASPETTI TECNICI

Art. 18 - Generalità	Pag.	11
Art. 19 - Gestione degli animali al pascolo	Pag.	11
Art. 20 - Contenimento della flora infestante	Pag.	11
Art. 21 - Integrazioni alimentari	Pag.	11
Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni	Pag.	11

TITOLO - IV PROCEDURE

Art. 23 Consegnna e riconsegna della malga	Pag.	12
--	------	----

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 - Inadempienze e penalità	Pag.	14
Art. 25 - Risoluzione anticipata e recesso	Pag.	14
Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa	Pag.	15

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine** è parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 - del contratto di concessione della malga denominata "**Malga Val dei Brenzi**" di proprietà del **Comune di Spormaggiore**, ubicata nel Comune di Spormaggiore (TN) e costituita dai seguenti beni:

Pp.ed. 709 – 710 - 711 (in corso di erezione) in C.C. Spormaggiore costituita da :

- a) PIANO INTERRATO : Deposito stagionatura formaggi (locale N.1), deposito stagionatura formaggi (locale N.2), disbrigo, ripostiglio (locale tecnico), atrio e WC.
- b) PIANO PRIMO (ZONA STALLA) : Stallone e sala mungitura e locale lavaggio mungitrice.
- c) PIANO PRIMO (ZONA CASEIFICIO) : Deposito mangimi, sala lavorazione, locale spogliatoio con annesso locale WC, cella frigorifera, locale vendita.
- d) PIANO PRIMO ZONA DIDATTICA : Aula didattica-museo, atrio ingresso e deposito e locale WC, antibagno e locale wc.
- e) PIANO PRIMO ZONA RISTORO : Sala da pranzo, bagno e antibagno a servizio della sala, cucina, WC a servizio della sala da pranzo, disbrigo, scala interna per accesso ad interrato, stanza a servizio dei gestori
- f) ZONA ESTERNA : Concimaia, porcilaia e locale generatore.
- g) Superfici pascolabili di cui al successivo articolo 2.

L'utilizzazione della Malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootechnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 - Descrizione della Malga

La superficie pascolabile da Piano è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie (C.C. Spormaggiore):

p.f.	Superficie interessata (ha)
p.f. 1764/1	2,17
p.f. 1770	2,59
p.f. 1771	0,59
p.f. 1772	4,24
Total	9,59

La somma dell'intera superficie individuata, che risulta di 9,59 ettari, ammette un carico massimo di 10 UBA.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature, ivi comprese quelle del caseificio e delle superfici di pascolo è elencata negli allegati al presente Disciplinare, e sarà sottoscritta quale parte integrante del verbale di consegna della malga.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Presso la malga è richiesto di trasformare il latte prodotto e svolgere attività agrituristica.

Art. 3 - Destinazione della Malga

La Malga è destinata all'allevamento di vacche e/o capre in lattazione ed alla lavorazione del latte e vendita dei prodotti.

La struttura è inoltre predisposta per lo svolgimento di attività agrituristica che dovrà pertanto essere proposta unitamente all'attività di allevamento e lavorazione del latte. Solo in mancanza di richieste per il doppio utilizzo, il Comune si riserva facoltà di valutare, in subordine, richieste di interesse per il singolo utilizzo.

Art. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni e potrà di regola iniziare il 1° giugno e terminare entro il 30 settembre d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

L'Amministrazione richiede l'obbligo di apertura per quanto concerne l'attività agrituristica dal 1 giugno al 30 settembre e nei fine settimana del mese di ottobre di ogni anno compatibilmente con l'andamento meteorologico.

Eventuali deroghe alle aperture devono essere concesse dall'Amministrazione comunale di Spormaggiore.

Art. 5 - Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per la Malga Val dei Brenzi in accordo con l'Ufficio per l'Agricoltura di Montagne competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Assestamento Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Il carico ottimale di bestiame viene determinato in 10 U.B.A. (Unita Bovino Adulso) riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come della seguente tabella di ragguglio:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.

- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili

Per garantire la buona conservazione del pascolo il Concessionario si impegna monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona e dei funzionari tecnici preposti al controllo.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00 per le mancanti e € 40,00 per le eccedenti, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 8 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il Concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di massimi complessivi 10 UBA con produzione di latte per uso umano ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari.

Il Concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 - Condizioni igienico sanitarie

Il Concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione e trasformazione del latte prodotto deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla

trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 - Manutenzioni ordinarie

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al Concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Le concimaie e le relative tubazioni di carico e le vasche imhoff devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria, sia le stalle, sia le concimaie e le vasche imhoff devono risultare ripulite e vuotate. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

Lo svuotamento delle vasche imhoff e' di competenza del gestore. Su accordo tra le parti la Giunta comunale di Spormaggiore puo' accollarsi un eventuale svuotamento annuo delle vasche imhoff.

La proprietà, tramite il custode forestale referente di zona e i funzionari tecnici preposti al controllo, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse insufficiente manutenzione e danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al Concessionario che, entro 15 giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute della cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune di Spormaggiore in ordine alla gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del Concessionario.

Si precisa che nella manutenzione ordinaria sono compresi tutti gli interventi sul generatore. Il generatore di corrente e' di proprietà comunale, messo a disposizione del gestore. Un eventuale malfunzionamento o rottura del generatore di corrente non obbliga l'amministrazione comunale di Spormaggiore a provvedere ad una sua immediata sostituzione o riparazione in quanto compete al gestore.

Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistematizzazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il Concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal Concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione. Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 24.

Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario

Durante la gestione della malga, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune di Spormaggiore e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito *registro di monticazione*;
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti.

Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d' accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
- g) vi è l'obbligo della lavorazione del latte prodotto e della vendita diretta presso la malga dei prodotti caseari derivati; va garantita la disponibilità dei prodotti presso il punto vendita nella malga durante la stagione monticatoria come pure la varietà dell'offerta;
- h) esercitare le attività agrituristiche di somministrazione di pasti e bevande, delle degustazioni e di fattoria didattica nel rispetto della L.P. n. 10/2019 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 12 - Oneri per il Comune di Spormaggiore

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il Concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 - Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 6 (sei) annate agrarie salvo disdetta dell'affittuario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e con scadenza tassativa il 31.10.2029.

Art. 15 - Divieto di subconcessione

E' espressamente vietato il subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 - Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al Concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di concessione, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per

eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del Concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II **ASPETTI ECONOMICI**

Art. 17 - Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico della malga

Il canone annuo offerto in sede di asta pubblica (in aumento rispetto al prezzo base di € 9.000,00.=) per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpegiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell' alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale

Il canone annuo, stabilito in € _____.=(Euro _____) annui, deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III **ASPETTI TECNICI**

Art. 18 - Generalità

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura *10.1.2 — Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) della Provincia autonoma di Trento.

Art. 19 - Gestione degli animali al pascolo

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio e va limitato in quelle infestate da specie nitrofile (*Rumex*, *Urtica*, *Deschampsia*) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 20 - Contenimento della flora infestante

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio. Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecianti.

Art. 21 - Integrazioni alimentari

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali. E' inoltre possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è di norma ammesso l'uso di concimi minerali, fatte salve specifiche autorizzazioni del Comune di Spormaggiore e dall'Autorità forestale;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 23 - Consegnna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, il Comune rappresentato da un delegato del Sindaco assistito dal custode forestale, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nel verbale di carico.

Il delegato del Sindaco assistito dal custode forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il delegato del Sindaco assistito dal custode forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario, il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente proprietario lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico e può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione ed i controlli sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salvo la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea.

Ogni anno all'inizio ed alla fine della stagione di monticazione, a cura del personale del Comune di Spormaggiore, d'intesa con il Concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per

concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V **VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 24- Inadempienze e penalità

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Comune di Spormaggiore:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 - Durata della monticazione	Monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 10/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 - Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 8 - Manutenzioni ordinarie	Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00
art. 19 - Gestione degli animali al pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 400,00
art. 20 - Contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 200,00

Art. 25 - Risoluzione anticipata e recesso

Il Comune di Spormaggiore, Ente proprietario, si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione

nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Il Comune di Spormaggiore, Ente proprietario, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale e del custode, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata, la buona e diligente conduzione della malga; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, il Comune di Spormaggiore, Ente proprietario, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
 - pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Spormaggiore, lì

Per il Comune di Spormaggiore Sig.

Per il Concessionario Sig.

Allegati:

- a) Planimetria e superfici di pascolo in dotazione
 - b) Planimetria e descrizione locali in dotazione